

Milano, 6 luglio 2022

CRISI D'IMPRESA: INIZIA IL DOPPIO REGIME

Il Decreto Legislativo n° 14/19 (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il "CCII") entrerà in vigore il prossimo 15 luglio 2022, inaugurando quindi il doppio regime: il Regio Decreto n° 267/42 (cd. "Legge Fallimentare") regolerà tutte le procedure già aperte alla predetta data mentre da questa in poi ai ricorsi di debitori e creditori si applicherà il CCII.

In vista del prossimo 15 luglio il Decreto Legislativo n° 83/22 (il "Decreto") ha apportato le ultime modifiche al CCII, recependo quanto disposto in tema di crisi d'impresa dalla Direttiva (UE) n° 1023/2019 (cd. "Direttiva Insolvency").

Di seguito, quindi, elenchiamo le principali novità del CCII previste dal Decreto, che si aggiungono a quelle già poste in evidenze nel nostro ultimo articolo sul tema del 3 novembre 2021 (v. <http://www.silsitalia.it/it/la-crisi-d-impresa-recenti-aggiornamenti>).

A. La nuova definizione di "crisi"

1. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. (a): *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*. Il Decreto prolunga il periodo rilevante ai fini della dichiarazione di crisi passando da sei mesi a dodici nella nuova disposizione.

2. Riteniamo che tale modifica renda l'eventuale dichiarazione di "crisi" d'azienda maggiormente aderente alla realtà, sostanzialmente riprendendo l'arco temporale alla base del calcolo cd. "CCN" (Capitale Circolante Netto) ai fini di una più corretta valutazione della "salute" di un'impresa.

B. Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e la composizione negoziata.

1. Le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi (v. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. m-bis).

2. Nel tentativo di raggiungere l'obiettivo dichiarato della riforma, ossia il mantenimento dell'impresa anziché la sua dissoluzione, il legislatore prevede che in aggiunta e con precedenza rispetto agli strumenti alternativi alla

dichiarazione di insolvenza, il debitore possa accedere al procedimento di composizione negoziata della crisi.

3. Tale procedura è già a disposizione di ogni imprenditore in crisi, al quale, su domanda da presentare su una piattaforma telematica nazionale, verrà affiancato un esperto che lo aiuterà a mediare con i creditori nella ricerca di un accordo per il risanamento dell'impresa.

C. Assetti organizzativi

1. Il Decreto riscrive l'art. 3 del CCII, in tema di adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, precisando che l'imprenditore collettivo dovrà istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 Cod. Civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

2. Vengono poi definiti gli obiettivi degli assetti organizzativi che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, devono consentire, fra l'altro, di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (art. 3, comma 3 del CCII).

3. In ultimo l'art. 3, comma 4 del CCII identifica i segnali di squilibrio di cui sopra e, in particolare:

(i) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

(ii) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

(iii) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

(iv) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1 del CCII.

4. Tale modifica è, a nostro giudizio, la più rilevante e, salvo alcune imprecisioni (come, ad esempio, l'erroneo accomunamento degli squilibri economici con quelli finanziari, v. n° 2 sopra), fornisce un quadro abbastanza chiaro agli imprenditori su ciò che per la legge sia considerato un limite da non valicare.

D. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

1. Tra le novità di cui già si auspica da più parti una revisione è senza dubbio proprio la modifica dell'art. 25-*novies* appena citato nella parte in cui impone all'Agenzia delle Entrate di inviare segnalazioni alle imprese (e agli organi di controllo) in caso di omessi versamenti IVA superiori a € 5.000.
2. Tale comunicazione, infatti, implicherebbe l'attivazione di un sistema di allerta, comportando l'obbligo dell'imprenditore di valutare se sia necessario iniziare la procedura di composizione negoziata della crisi.
3. Come facilmente intuibile la soglia scelta dal legislatore sembra essere decisamente troppo bassa, con l'evidente rischio di generare molteplici procedure di composizione di una crisi che, anche alla luce degli altri parametri, non si sia di fatto verificata.